



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

Direzione Generale
Dirigente Dott. Aldo Urru



Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 240/10 e s.m.i. recante norme in materia di organizzazione delle Università;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con decreto rettorale rep. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il decreto rettorale rep. n. 973 del 7 novembre 2022 con cui è stato emanato il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii";
- PRESO ATTO** dell'accordo con le OO.SS. firmato in data 28/11/2023 per la ripartizione degli incentivi ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle modifiche del Regolamento in esame;
- PRESO ATTO** di quanto riportato nelle istruttorie presentate dalla competente Direzione Acquisiti e Appalti agli Organi Collegiali centrali di Ateneo;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere alla modifica del Regolamento in esame;

DECRETA

Articolo 1 – È emanato il "Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36". Il presente Regolamento è pubblicato nella pagina web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)



**Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari.
2. La corresponsione degli incentivi è finalizzata a favorire l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in applicazione dell'art. 45 del Codice, sono incentivate le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- Responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- Direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;



- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del Direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

2. (abrogato)

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. (abrogato)

1-bis. Sono beneficiari della ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, come definito nel precedente art. 2, comma 1:

- a) il Responsabile del progetto e l'ulteriore personale tecnico-amministrativo e bibliotecario incaricato delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi di tutte le strutture organizzative interessate, svolgono, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. In caso di motivata sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente.

3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.



Art. 3-bis – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'incentivo gli appalti relativi a servizi o forniture per i quali non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione.
2. Sono esclusi dalla ripartizione dell'80% delle risorse i dipendenti con qualifica dirigenziale, tali quote di pertinenza andranno ad incrementare le risorse di cui all'art. 4-quater, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 4 – Criteri di conferimento degli incarichi

1. *(abrogato)*.

1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi il più possibile ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale avente titolo.

Nella scelta si deve, comunque, tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze, in relazione alla tipologia e alla natura dell'appalto;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
- e) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrati nel portare a termine i compiti affidati;
- f) della capacità di collaborare con i colleghi al fine del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

2. *(abrogato)*

2-bis. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dipendente potrà beneficiare dell'incentivo previo incarico disposto con determinazione (o altro atto equivalente) del Dirigente/Responsabile della singola struttura coinvolta.

La determinazione di cui sopra dovrà indicare:



- a) il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura che esponga chiaramente l'importo stanziato per l'incentivo;
- c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- d) il nominativo ed il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Nella determinazione del gruppo di lavoro di cui alla lett. d), per ogni tipologia di procedura devono essere indicati:

nel caso di lavori:

- il Responsabile unico del progetto;
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

nel caso di servizi e forniture:

- il Responsabile unico del progetto;
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate, nonché dei responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- i tempi di ultimazione delle procedure ed i tempi e costi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture, nonché la corrispondente riduzione degli incentivi in caso di loro incremento.



3. (abrogato)

3-bis. Il Dirigente, sentito il Responsabile unico del progetto, può modificare o revocare l'incarico già conferito in presenza di ragioni obiettive, con provvedimento motivato che determina altresì la quota dello stanziamento da assegnare alle attività svolte.

4. (abrogato)

4-bis. Qualora nell'espletamento della procedura siano coinvolte più Direzioni/Dipartimenti/Strutture/Centri, l'individuazione del personale dovrà essere effettuata da ciascun Dirigente/Responsabile di struttura esclusivamente per il personale assegnato, rinviando ad apposito provvedimento del Dirigente/Responsabile di struttura competente per altre fasi della procedura.

Art. 4-bis – Centrali di committenza

1. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di una centrale di committenza, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8, del Codice può destinare, su richiesta della centrale, una quota parte dell'incentivo ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo calcolato come riportato nell'art. 4-ter del presente Regolamento.

2. Le modalità di liquidazione dell'incentivo richiesto sono disciplinate da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4-ter – Previsione dello stanziamento

1. Gli incentivi per funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e sono erogati direttamente al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dipendente.

2. Nel quadro economico della singola procedura, approvato con la decisione a contrarre, dovranno essere determinati gli importi da destinare all'incentivo, per una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure, IVA



esclusa, e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, modulata secondo quanto previsto nell'Allegato 1 al presente Regolamento. La struttura assegnataria del budget procede, in base alle indicazioni contenute nelle direttive contabili allegate al presente Regolamento, ad inserire nel sistema contabile la scrittura di contabilità analitica che scala il budget destinato agli incentivi.

3. L'incentivo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, alla ripartizione tra i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di cui all'art. 4;
- b) per il restante 20%, secondo le modalità di cui all'art. 4-quater.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5. Costituiscono presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'incentivo:

- per le procedure di affidamento di servizi e forniture l'inserimento dell'intervento nelle rispettive schede allegate al Programma Triennale di Servizi e Forniture, nonché la nomina di un Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice, diverso dal RUP;
- per i lavori l'inserimento dell'intervento nelle rispettive schede allegate al Programma Triennale dei lavori pubblici.

6. (abrogato).

7. La misura dello stanziamento è rapportata all'importo posto a base di gara, secondo le tabelle di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

8. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riparametrazione in caso di ribassi.

9. Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità ai sensi dell'art. 120 del Codice, autorizzate dal RUP, che comportano un aumento dell'importo posto a base di gara ed un finanziamento aggiuntivo, incrementano lo stanziamento già disposto per funzioni tecniche. In tal caso, l'importo da destinare all'incentivo è calcolato sul nuovo importo dell'appalto.

10. Non concorrono ad alimentare lo stanziamento le modifiche non conformi all'art. 120 del Codice.



Art. 4-quater – Stanziamenti per l'innovazione

1. Il 20% delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti delle singole procedure di affidamento, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementate delle quote parti dell'incentivo come disciplinato dal successivo comma 3, è destinato alla crescita delle competenze digitali, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, all'assicurazione obbligatoria del personale, all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi delle Strutture dell'Ateneo.

2. In particolare, la Stazione appaltante potrà finanziare con gli stanziamenti di cui al precedente comma 1:

a) l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

b) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

c) specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

d) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

3. Le somme di cui al comma 1 sono altresì incrementate dei seguenti importi:

- relativi a prestazioni non svolte dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dipendente o prive dell'attestazione del Dirigente;
- non corrisposti poiché eccedenti il limite massimo annuo previsto dall'art. 8, comma 6, del presente Regolamento.

Art. 5 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è effettuata dal Dirigente/Responsabile di Struttura competente, secondo le percentuali riportate nell'Allegato 2



- Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori, forniture e servizi, tenuto conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dal personale coinvolto in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture.

2. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più dipendenti afferenti alla stessa struttura, in mancanza di specifica indicazione l'incentivo dovrà essere suddiviso in parti uguali.

3. (abrogato)

4. Nei casi in cui al medesimo dipendente vengano assegnate più funzioni fra quelle indicate all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento nell'ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote dell'incentivo di cui all'Allegato 2 sono cumulabili tra loro.

Art. 6 – Penalità per errori, omissioni, ritardi e maggiorazione dei costi

1. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi connessi al singolo lavoro, servizio o fornitura, l'incentivo sarà così ridotto:

a) del 15% nel caso in cui i ritardi ed i maggiori oneri siano compresi tra 1/5 e 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti;

b) (abrogato).

c) del 30% nel caso in cui i ritardi ed i maggiori oneri siano superiori di 2/5 rispetto ai tempi ed ai costi previsti.

2. Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo gli incrementi di costo e le altre cause correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 7, del Codice; le sospensioni e le proroghe dei lavori ai sensi dell'art. 121 del Codice; nonché gli eventi estranei all'Università, non riconducibili al personale, e i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.

Art. 7 – (abrogato)



Art. 8 – Liquidazione dell’incentivo

1. Per l’avvio della procedura di liquidazione degli incentivi, il dirigente/responsabile della struttura competente adotta annualmente (entro il 15/02 dell’anno successivo a quello di riferimento) apposita determinazione con indicazione, per ciascuna procedura di affidamento, dell’oggetto, dell’importo a base di gara, del CIG, dell’importo complessivo dell’incentivo previsto, dei dipendenti incentivati, delle attività svolte, dell’importo singolarmente maturato nel corso dell’esercizio appena concluso e delle coordinate di budget (UA, esercizio, voce CO.AN./progetto). Ciascun Dirigente/responsabile di struttura competente, sentito il RUP che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, indica le opere o lavori, servizi e forniture affidati nell’anno precedente e relativi stanziamenti con attestazione del rispetto/mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti con eventuali vizi riscontrati nei lavori o opere, servizi e forniture progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Nella stessa determinazione, per le procedure indette nello stesso esercizio e per le quali non sono ancora maturate le condizioni per l’erogazione degli incentivi, deve essere indicato solo l’importo complessivo dell’incentivo previsto.

2. (abrogato)

3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trasmesso alla Direzione Generale, e alla Direzione Amministrazione e Finanza e alla Direzione Personale Organizzazione e Performance insieme alle schede debitamente compilate su format appositamente predisposto dalla stessa Direzione Amministrazione e Finanza per le conseguenti registrazioni in contabilità generale e relativa costituzione dei Fondi accantonamento incentivi al personale e delle Riserve relative agli stessi incentivi e alle risorse di cui all’art. 45, comma 5, del Codice.

3-bis. Le somme maturate a titolo di incentivo per appalti di lavori, servizi e forniture sono liquidate come segue:



a) per appalti di durata massima di un anno, l'incentivo potrà essere liquidato solo dopo il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ovvero della verifica di conformità/regolare esecuzione di servizi e forniture;

b) per appalti di durata pluriennale, il Dirigente/Responsabile di struttura può avviare la procedura di liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati al 31 dicembre dell'anno di riferimento dal Direttore dei lavori per i lavori o dal Direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato dopo il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ovvero della verifica di conformità/regolare esecuzione di servizi e forniture.

3-ter. (abrogato)

4. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale, previa verifica da parte della Direzione Amministrazione e Finanza per la parte contabile e delle strutture competenti per le parti relative alle attività e attestazioni, sulla base del provvedimento predisposto dalla Direzione Personale, Organizzazione, Performance contenente le indicazioni di natura retributiva necessarie al pagamento dell'incentivo stesso.

5. Gli incentivi potranno essere liquidati (nella misura massima accantonata nella specifica voce di stato patrimoniale al 31/12 dell'anno precedente) solo dopo la certificazione del "Fondo risorse decentrate" e del "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP" da parte del Collegio dei revisori dei Conti e comunque non prima dell'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente, salva la presenza di motivi oggettivi che rendano necessario anticipare l'erogazione o che ne ritardino o impediscano la stessa.

6. Gli incentivi complessivamente maturati dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non potranno superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'anno di maturazione degli incentivi stessi. In caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la



gestione informativa della procedura il limite di cui al primo periodo può essere aumentato del 15%.

6-bis. L'incentivo eccedente, non corrisposto, di cui al primo periodo del precedente comma 6, incrementa le risorse di cui all'art. 4-quater.

7. Il provvedimento del Direttore Generale di cui al precedente comma 4, unitamente alle schede riferite all'incentivo, dovranno essere presentate al competente ufficio per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Art. 9 – (abrogato)

Art. 10 – (abrogato)

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente atto, adottato in conformità all'art. 45, comma 3, del Codice, sostituisce il precedente regolamento, approvato con D.R. 973 del 7 novembre 2022, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Ufficiale dell'Ateneo.

2. (abrogato)

2-bis. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure avviate dopo il 01/07/2023.

3. (abrogato)

3-bis. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Codice ed alle disposizioni vigenti in materia.

4. (abrogato)

4-bis. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

5. (abrogato)



6. Nella determinazione di cui all'art. 8 dovranno essere inserite anche le procedure di affidamento espletate in vigore dei precedenti Regolamenti di cui rispettivamente al D.R. Rep. 379/2019 del 03/04/2019 e al D.R. Rep. 973/2022 del 07/11/2022, specificando il Regolamento di riferimento e nel pieno rispetto dello stesso per quanto attiene l'accantonamento e la ripartizione degli incentivi.

Art. 12 (abrogato).



ALLEGATO 1 – Regolamento Incentivi con modifiche

Misura dello stanziamento

La misura dello stanziamento è rapportata all'importo posto a base di gara, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a € 1.000.000	2%
oltre € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria	1,8%
oltre la soglia comunitaria e fino a € 15.000.000	1,6%
oltre € 15.000.000	1,4%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a € 1.000.000,00	2%
oltre € 1.000.000,00	1,8%



ALLEGATO 2 – Regolamento Incentivi con modifiche

Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori, forniture e servizi

Tabella 1 - Modalità di ripartizione degli incentivi per lavori

Fasi del Procedimento Lavori	Quota su % incentivo (pari complessivamente all'80% del 2%)	% per collaboratori (se presenti)			% per funzionario incaricato	
		Struttura	dettaglio ripartizione % collaboratori tra strutture	% collaboratori	Struttura	% incaricato
Programmazione della spesa per investimenti	5%	S.E.		20%	S.E.	80%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%	S.E. (Alternative)		30%	S.E.	70%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Redazione del progetto esecutivo						
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%	S.E.		30%	S.E.	70%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%	S.E.		35%		65%
Predisposizione dei documenti di gara	14%	S.G.		10%	S.G.	90%
Responsabile unico del progetto e collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)	32%	S.E.	15%	40%	S.E.	60%
		S.G.	25%			
Direzione dei lavori e ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	28%	S.E.		25%		75%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4%	S.E.		30%		70%
Collaudo tecnico-amministrativo	4%	S.E.		30%		70%
Collaudo statico (ove necessario)						
Regolare esecuzione						
	100,00%					

S.E. Struttura tutorale del budget che gestisce l'esecuzione del contratto

S.G. Struttura che gestisce la procedura di gara

N.B.: le due strutture possono coincidere nel caso in cui quella tutorale del budget, gestisca la procedura di gara e l'esecuzione del contratto



Tabella 2 - Modalità di ripartizione degli incentivi per servizi e forniture

Fasi del Procedimento Servizi e Forniture	Quota su % incentivo (pari complessivamente all'80% del 2%)	% per collaboratori (se presenti)			% per incaricato		
		Struttura	dettaglio ripartizione % collaboratori tra strutture	% collaboratori	Struttura	dettaglio ripartizione % incaricati tra strutture	% incaricato
Programmazione della spesa per investimenti	4,5%	S.E.	20%	35%	S.E.	55%	65%
		S.G.	15%		S.G.	10%	
Predisposizione dei documenti di gara	15,0%	S.E.	15%	30%	S.E.	35%	70%
		S.G.	15%		S.G.	35%	
Responsabile unico del progetto e collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	32,0%	S.G.	35%	45%	S.E.	55%	55%
		S.E.	10%				
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	10,0%	S.G.	15%	40%	S.E.	60%	60%
		S.E.	25%				
Direzione dell'esecuzione e collaboratori del direttore dell'esecuzione	30,0%	S.E.	25%	25%	S.E.	75%	75%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,5%	S.E.	30%	30%	S.E.	70%	70%
Collaudo statico (ove necessario).	8,0%	S.E.	30%	30%	S.E.	70%	70%
Regolare esecuzione							
Verifica di conformità							

100,0%

S.E. Struttura titolare del budget che gestisce l'esecuzione del contratto

S.G. Struttura che gestisce la procedura di gara

N.B.: le due strutture possono coincidere nel caso in cui quella titolare del budget, gestisca la procedura di gara e l'esecuzione del contratto